

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1187

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAOLONI, NARDONE, TATTARINI, ALBERTINI, DI STASI,
DI FONZO, DI CAPUA, OLIVERIO, BONITO, MONTECCHI,
FUMAGALLI, ROTUNDO**

Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione,
vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati

Presentata il 6 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, rappresenta tuttora il punto di riferimento legislativo principale in materia di regolamentazione della produzione, commercializzazione e modalità d'uso dei presidi fitosanitari e prodotti assimilati, intendendo con questo termine: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, fumiganti, esche avvelenate, rodenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori e coadiuvanti.

L'esigenza di una nuova legislazione in materia di fitofarmaci nasce essenzialmente dalla considerazione che la normativa in materia è soprattutto una normativa di grado subordinato e si richiama soprattutto alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ed alla legge 26 febbraio 1963,

n. 441. Quindi si tratta di legislazione ormai datata perché definita agli inizi degli anni 60, quando l'attenzione del legislatore era sollecitata quasi esclusivamente dall'esigenza di regolamentare i prodotti tossici e nocivi utili all'agricoltura.

La normativa, dunque, veniva definita in un quadro di conoscenza molto scarso ed inesistente sui rischi tossicologici ed ecotossicologici prevedibili nel medio e lungo termine. Ecco perché è necessaria una moderna legislazione in grado di garantire il massimo della sicurezza nell'uso dei fitofarmaci agli operatori, ai consumatori ed all'ambiente, che abbia come riferimento da una parte la qualità e la quantità dei consumi attuali e dall'altra la consapevolezza tecnico-scientifica dei rischi tossicologici ed ambientali.

Rispetto alla diffusione, è da dire che il mercato mondiale dei fitofarmaci può essere stimato in valore sui 14-15 mila milioni di dollari; per il 40 per cento è composto da diserbanti, per il 30-33 per cento da insetticidi, per il 18 per cento da fungicidi. L'utilizzazione, infatti, è legata a numerosi fattori: clima, ordinamenti produttivi, grado di intensificazione produttiva, eccetera.

L'utilizzazione, come ovvio, non è omogenea, come quantità e qualità a livello internazionale: l'Europa occidentale con il 6 per cento circa di superficie agraria utilizza il 25 per cento del consumo mondiale dei fitofarmaci; l'Italia, con l'1 per cento della superficie agraria mondiale impiega il 3 per cento del consumo mondiale, con una distribuzione territoriale dei consumi concentrata più nel centro-settentrione che nel meridione.

L'uso continuato ha costretto, di conseguenza, a valutare con più attenzione e con strumenti più efficaci gli effetti tossicologici e nocivi sugli operatori e consumatori, nonché sull'ambiente, nel medio e lungo termine. Soprattutto il progressivo perfezionamento delle tecniche di valutazione di impatto ambientale e la diffusione di ricerche e studi specifici hanno consentito di analizzare e di evidenziare rischi prima sconosciuti, come alcune alterazioni irreversibili dell'equilibrio biologico.

La stessa nocività sugli operatori e sui consumatori ha trovato più attente valutazioni con la diffusione di studi epidemiologici promossi da istituti internazionali di ricerca che hanno consentito, tra l'altro, di delineare un quadro più chiaro degli effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni dei fitofarmaci.

La letteratura scientifica ha consentito, inoltre, di registrare effetti indesiderati conseguenti all'uso dei fitofarmaci, come lo sviluppo di specie resistenti, l'eccesso di mortalità e la diffusa diminuzione della capacità riproduttiva nei pesci, negli uccelli, nei crostacei e negli insetti utili.

L'inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua è fenomeno di grandissimo impatto sociale ed ambientale. Nasce da queste considerazioni l'esigenza di una mo-

derna legislazione adeguata alla consapevolezza attuale dei rischi, ed in grado di garantire condizioni di sicurezza nell'uso dei fitofarmaci.

La presente proposta di legge, elaborata sulla base di quanto esposto, consta di quindici articoli.

L'articolo 1 definisce cosa si intende per prodotti fitosanitari ed il campo di attuazione della legge; mentre, al successivo articolo 2, vengono definite le sostanze cui non si applicano le disposizioni previste dalla legge.

L'articolo 3 indica le modalità di autorizzazione e registrazione dei presidi fitosanitari.

All'articolo 4 viene prevista l'istituzione di una Commissione sulla produzione e sull'impiego di presidi fitosanitari. Vengono indicati i componenti della Commissione e le sue attribuzioni; mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione di un Centro nazionale di documentazione e ricerca sugli effetti nocivi ed ambientali dei prodotti fitosanitari. Il Centro, promosso dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ha il precipuo compito di studiare i rischi della nocività diretta ed indiretta dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati, nonché di raccogliere documentazione, nazionale ed internazionale, sui rischi nocivi ed ambientali derivanti dall'uso di fitofarmaci.

L'articolo 6 introduce l'obbligo della ricetta per i fitofarmaci; stabilisce i soggetti abilitati a rilasciare la ricetta stessa e ne indica i contenuti.

L'articolo 7 vieta l'impiego degli erbicidi per il diserbo in aree particolari. Spetta al Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni e le province autonome, stabilire una mappa delle zone di divieto d'uso degli erbicidi.

Al fine di proteggere la vita delle api e degli insetti impollinatori, l'articolo 8 vieta l'uso di insetticidi e di acaricidi durante il periodo della fioritura. Lo stesso articolo impone la dicitura « prodotto pericoloso per le api e per gli insetti impollinatori » per alcuni particolari prodotti. Il comma 4 impone alle regioni ed alle province auto-

nome di emanare apposita normativa al riguardo.

L'articolo 9 vieta lo scarico nei corsi d'acqua, nella rete fognaria o nei terreni in prossimità di pozzi, dei residui dei trattamenti o dei connettori dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati. Inoltre, stabilisce che nessuna delle operazioni di preparazione dei fitofarmaci può essere eseguita nelle zone suddette. Il comma 3 stabilisce la sanzione amministrativa per chi trasgredisce tale norma.

L'articolo 10 dispone che i fitofarmaci possono essere immessi sul mercato solo se il loro imballaggio corrisponde ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie in materia. Inoltre, spetta ai venditori dei prodotti assicurare il recupero dei contenitori e degli imballaggi utilizzati. Il Ministro dell'ambiente provvede a regolamentare le modalità di smaltimento dei contenitori.

L'articolo 11 affida al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, e con il Ministro dell'ambiente, l'autorizzazione ad emanare, su proposta della Commissione di cui all'articolo 4, i regolamenti attuativi delle disposizioni suddette.

L'articolo 12 affida alle regioni ed alle province autonome la diffusione di piani di intervento in collaborazione con gli enti

locali, e l'organizzazione sul territorio di presidi di supporto all'impresa agricola e di controllo sul commercio e l'impiego dei prodotti destinati all'agricoltura e soggetti ad autorizzazione. Per le finalità suddette le regioni e le province autonome promuovono apposite iniziative formative con contenuti definiti e con docenti provenienti da strutture indicate al comma 3 del medesimo articolo.

L'articolo 13 stabilisce che le regioni e le province autonome promuovono, a proprio carico, campagne straordinarie di informazione e di formazione al fine di assicurare agli operatori agricoli la conoscenza adeguata delle condizioni di sicurezza relative all'impiego dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

L'articolo 14 affida alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere a delimitare le aree nelle quali è stabilito il divieto assoluto di uso dei fitofarmaci. La delimitazione di tali aree deve tener conto dei rischi dovuti alla trasmissione dei prodotti. Il comma 3 fissa quali sono le caratteristiche delle aree da individuare a livello regionale.

L'articolo 15 riguarda la copertura finanziaria.

Si confida pertanto nella sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge con la denominazione di « prodotti fitosanitari e di prodotti assimilati » si intendono gli anticrittogamici, gli insetticidi, i diserbanti, i fitoregolatori, gli acaricidi, i rodenticidi, i fumiganti, le esche avvelenate e comunque i prodotti destinati a:

a) proteggere i vegetali od i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti dell'azione di questi ultimi;

b) influire sui processi vitali dei vegetali senza, per questo, esercitare un'azione fertilizzante;

c) conservare i prodotti vegetali;

d) eliminare le piante indesiderate od eliminare parti di vegetali, frenare od evitare un indesiderato accrescimento di questi ultimi o della pianta stessa.

2. In considerazione delle strette interrelazioni esistenti tra l'impiego dei prodotti fitosanitari e la salute e l'alimentazione umana ed animale, l'ambiente e la rigenerazione delle risorse naturali rinnovabili, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano:

a) nella fabbricazione di sostanze attive e di prodotti fitosanitari;

b) in tutte le fasi del trasporto e della commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1;

c) in tutte le fasi di impiego dei presidi fitosanitari;

d) nella cura e salvaguardia della salute umana ed animale;

e) nella conservazione e salvaguardia ambientale di ogni genere e tipo.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti sostanze:

- a) solfato di rame;
- b) zolfo piretrine naturali;
- c) quassine naturali;
- d) *Bacillus thuringensis*;
- e) feromoni: per lotta confusione, monitoraggio, catture di massa;
- f) bentoniti;
- g) farine di roccia;
- h) farine di alghe;
- i) silicato di sodio;
- l) trappole: cromotropiche, luminose, alimentari non avvelenate con fitofarmaci;
- m) propoli: soluzione idroalcolica.

2. L'elenco delle sostanze di cui al comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, dopo aver acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

ART. 3.

1. La produzione e la commercializzazione, l'uso e l'impiego delle sostanze attive di cui alla presente legge, e dei loro preparati contenenti una o più sostanze attive, avviene previa autorizzazione e registrazione dei prodotti da parte del Ministero della sanità.

2. Le nuove autorizzazioni e registrazioni ai sensi del comma 1 sono rilasciate per un periodo di cinque anni.

3. Per le autorizzazioni e le registrazioni già concesse ai sensi dei commi 1 e 2, il periodo è ridotto a tre anni e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione sulla produzione e sull'impiego dei presidi fitosanitari, formata da esperti in scienze dell'alimentazione, oncologia, fitopatologia, microbiologia, chimica, genetica con particolare esperienza nel campo della mutagenesi e teratogenesi, tossicologia, entomologia, zoologia, botanica e medicina del lavoro, di seguito denominata « Commissione ».

2. Della Commissione fanno parte, altresì, un rappresentante designato dal Centro di cui all'articolo 5, nonché due tecnici appartenenti al personale di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, esperti nei metodi di analisi dei prodotti fitosanitari e dei residui dei principi attivi nelle sostanze alimentari e un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.

3. Il Ministro della sanità nomina, anche sulla base di una lista di esperti disponibili predisposta dagli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e da altri qualificati istituti di ricerca operanti nel campo della sperimentazione agraria e dell'oncologia, i componenti della Commissione e procede al suo insediamento determinandone le competenze.

4. La Commissione resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per non più di una volta.

5. La Commissione è presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato.

6. I membri della Commissione non possono avere rapporti professionali di alcun genere con società di fabbricazione o di commercializzazione di prodotti sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 3.

7. La Commissione di cui al presente articolo sostituisce quella di cui all'articolo 4 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

8. Oltre alle attribuzioni di cui al presente articolo, i lavori della Commissione riguardano anche i compiti affidati agli Stati membri della Comunità europea ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, in particolare a norma degli articoli 4, 5, 8, 11, 12 e 17 della medesima direttiva.

9. La Commissione è competente in materia di:

a) iscrizione di sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

b) adozione di misure transitorie;

c) limitazione all'uso di prodotti fitosanitari già autorizzati;

d) scambio di informazioni con gli organismi statali preposti alle stesse funzioni in altri Paesi membri della Comunità europea;

e) elaborazione di misure di controllo;

f) preparazione di contributi tecnico-scientifici di parte italiana per la elaborazione a livello comunitario dei principi uniformi per la valutazione dei prodotti fitosanitari di cui alla citata direttiva 91/414/CEE.

10. La Commissione è altresì abilitata alla:

a) formulazione di criteri e norme per la riclassificazione dei prodotti fitosanitari in vista del loro trasferimento dalle classi tossicologiche definite dal citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, alle classi tossicologiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;

b) elaborazione di principi e proposte operative per minimizzare gli effetti dell'impatto ambientale derivanti dall'uso dei principi attivi e dei prodotti fitosanitari;

c) formulazione di pareri motivati eventualmente richiesti dal Ministero della sanità o da altri Ministeri od enti statali su problemi interni o comunitari che possono

sorgere in merito all'uso dei presidi fitosanitari ed alla interpretazione delle vigenti normative.

11. Alla Commissione, oltre ai compiti di cui all'articolo 5 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è demandato il compito di rivedere le autorizzazioni già concesse, ai sensi dell'allegato III alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, ed alla luce delle acquisizioni scientifiche da cui risulti la possibile nocività per l'uomo e, comunque, l'alterazione dell'equilibrio biologico ambientale da parte dei principi attivi presenti nei prodotti in precedenza autorizzati.

12. Sulla base dei criteri di cui al comma 11, la Commissione procede all'aggiornamento dei presupposti, delle condizioni e delle procedure di autorizzazione inerenti all'esercizio dei compiti ad essa affidati. La documentazione di cui all'articolo 5 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, deve comunque essere integrata da idonea documentazione sulla possibile nocività per l'uomo e sull'alterazione dell'equilibrio biologico ambientale da parte dei principi attivi presenti nei prodotti.

13. La Commissione può altresì sospendere o revocare le autorizzazioni alla produzione ed alla commercializzazione già concesse.

14. Le decisioni della Commissione sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità.

ART. 5.

1. È istituito il Centro nazionale di documentazione e ricerca sugli effetti nocivi ed ambientali dei presidi fitosanitari, di seguito denominato « Centro ».

2. Il Centro, promosso dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, è realizzato ed organizzato dall'Istituto superiore di sanità entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con il compito di:

a) studiare i rischi della nocività diretta ed indiretta dei fitofarmaci e dei loro metaboliti, nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema con particolare riferimento allo studio della tossicità acuta e cronica sugli operatori agricoli;

b) raccogliere la documentazione scientifica nazionale ed internazionale sui rischi nocivi ed ambientali derivanti dall'uso di fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il Centro può stabilire forme opportune di collaborazione o convenzione con le università italiane e straniere, con gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con altri centri di ricerca, nonché con i servizi di sviluppo agricolo regionali, i consorzi interregionali per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) e con altri enti ed organizzazioni agricole ritenuti utili ai fini della ricerca e del monitoraggio sull'uso quantitativo e qualitativo dei prodotti fitosanitari.

4. Il Centro ha ampia autonomia, nei limiti delle risorse disponibili, nell'impostazione di progetti di ricerca sui prodotti fitosanitari aventi carattere interdisciplinare e, in particolare, nella individuazione dei termini di riferimento degli studi, nella definizione dell'organico, dei profili professionali degli addetti, nonché delle modalità di reclutamento del personale.

5. Il Centro informa dei risultati della propria attività la Commissione di cui all'articolo 4.

6. La Commissione di cui all'articolo 4, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi dell'attività del Centro.

ART. 6.

1. I fitofarmaci ed i prodotti assimilati contenenti i principi attivi appartenenti alla I e II classe tossicologica debbono essere venduti soltanto a coloro che siano muniti di apposita ricetta rilasciata da un laureato in scienze agrarie e forestali, da un perito agrario o da un agrotecnico iscritti ai rispettivi albi professionali.

2. L'abilitazione per gli agrotecnici ed i periti agrari all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un esame-colloquio promosso dai rispettivi ordini professionali.

3. La ricetta di cui al comma 1 può essere rilasciata gratuitamente anche dai tecnici, in possesso dei requisiti richiesti, operanti presso i servizi di sviluppo agricolo regionali, pubblici od autogestiti, od anche presso le organizzazioni cooperative, le organizzazioni professionali e le associazioni di produttori agricoli riconosciute.

4. La ricetta di cui al comma 1 deve contenere:

a) nome, cognome ed indirizzo del compilatore;

b) la fitopatologia o gli attacchi che si intendono combattere e la dose del fitofarmaco o di altro prodotto assimilato prescritto;

c) l'indicazione della classe tossicologica;

d) il tempo di carenza;

e) la denominazione della coltura cui il prodotto è destinato nonché l'epoca della sua distribuzione e la quantità consigliabile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'articolo 23 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,

n. 1255, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 7.

1. È vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo degli argini stradali e fluviali, delle adiacenze ferroviarie, nei parchi pubblici, nei boschi ed in prossimità delle siepi ed in genere nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della coltivazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una mappa dettagliata delle zone in cui si applica il divieto d'uso degli erbicidi ai sensi del comma 1.

ART. 8.

1. Al fine di proteggere la vita delle api e degli insetti impollinatori, è vietato l'uso di insetticidi ed acaricidi durante il periodo della fioritura.

2. La Commissione di cui all'articolo 4 valuta, altresì, per ogni prodotto insetticida ed acaricida la pericolosità per gli insetti impollinatori e rende obbligatoria, per tali prodotti, la dicitura: « prodotto pericoloso per le api e per gli altri insetti impollinatori ».

3. La Commissione di cui all'articolo 4, può autorizzare l'uso di insetticidi non nocivi per le api e definire le più opportune modalità d'uso.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano qualora non dispongano di una propria normativa in merito provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di regolamentare, ai sensi del presente articolo, i periodi dei trattamenti con insetticidi ed acaricidi nocivi alla vita delle api e degli insetti impollinatori, od il loro divieto in relazione ai periodi di fioritura.

ART. 9.

1. È vietato scaricare in prossimità o direttamente nei corsi d'acqua, nella rete fognaria o nel terreno in prossimità di pozzi, i residui dei trattamenti od i contenitori od imballaggi dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

2. Nessuna delle operazioni di preparazione e di manipolazione dei fitofarmaci o dei prodotti assimilati può essere eseguita in prossimità di un corso d'acqua o di un pozzo. Il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare, in armonia alle direttive della Comunità europea, le distanze minime e le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000. Nei casi più gravi la sanzione è aumentata sino a tre volte.

ART. 10.

1. I prodotti soggetti ad autorizzazioni ai sensi della presente legge possono essere immessi sul mercato solo se il loro imballaggio corrisponde ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie in materia.

2. Spetta ai venditori dei prodotti soggetti ad autorizzazione assicurare il recupero dei contenitori e degli imballaggi utilizzati nel confezionamento e nella vendita dei prodotti stessi.

3. Per la finalità di cui al comma 1 i venditori possono trattenere, all'atto della vendita, una somma percentuale non superiore al 10 per cento del prezzo di listino che verrà rimborsata all'atto della restituzione dei contenitori e degli imballaggi.

4. I contenitori recuperati ai sensi del comma 3 sono ritirati periodicamente dai fornitori e raccolti presso la sede di produzione.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

dell'ambiente provvede a regolamentare le modalità di smaltimento dei contenitori e dei residui non utilizzati.

ART. 11.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente, adotta, su proposta della Commissione di cui all'articolo 4, uno o più regolamenti di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.

ART. 12.

1. Nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, a carico dei loro bilanci, piani di intervento in collaborazione con gli enti locali ed organizzano sul territorio, in collegamento con i servizi sanitari competenti al controllo delle derrate alimentari, presidi di supporto all'impresa agricola e di controllo sul commercio e l'impiego dei prodotti soggetti ad autorizzazione destinati all'agricoltura.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a carico dei loro bilanci, promuovono apposite iniziative di formazione tecnico-professionale, d'intesa con gli ordini professionali dei tecnici, le organizzazioni professionali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni cooperative, in particolare aventi i seguenti contenuti:

a) difesa fitopatologica, con particolare riferimento alla lotta biologica integrata e guidata;

b) nocività con riferimento agli effetti nocivi sull'uomo, sulla fauna e sull'ecosistema dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati;

c) normativa nazionale e regionale e regolamenti in materia di produzione, commercializzazione ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

3. Per la realizzazione degli interventi formativi, di cui al comma 2, gli ordini professionali e le organizzazioni di cui al medesimo comma 2 devono avvalersi di docenti provenienti da università, istituti tecnici e professionali agrari, istituti di ricerca e sperimentazione agraria, centri del CNR, nonché di esperti delle discipline affini ai contenuti indicati al comma 2, e possono fare riferimento a qualificati centri di formazione.

ART. 13.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare agli operatori agricoli la conoscenza adeguata delle condizioni di sicurezza relative all'impiego di fitofarmaci e dei prodotti assimilati ed ai conseguenti rischi tossicologici ed ambientali, promuovono, a carico dei propri bilanci, una campagna straordinaria di informazione e formazione, anche attraverso la predisposizione di programmi formativi regionali.

ART. 14.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di una propria e specifica normativa, sulla base delle indicazioni dei parametri tecnici forniti dalla Commissione di cui all'articolo 4, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di delimitare le aree regionali e provinciali nelle quali è stabilito il divieto assoluto di uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve tener conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione dei prodotti, che deve essere evitata verso i luoghi indicati come esenti, qualunque siano le condizioni meteorologiche.

3. Le aree da individuare a livello regionale si riferiscono a giardini di edifici, abitazioni e luoghi di allevamento, pozzi di acqua destinata al consumo per gli uomini

e gli animali, bacini di piscicoltura, conchiglicoltura, acquacoltura e saline, nonché zone limitrofe a litorali marini, corsi d'acqua, canali di navigazione, di irrigazione e di drenaggio, laghi e stagni di acqua dolce e salmastra, zone di popolamento di selvaggina, riserve di caccia, nonché parchi riserve naturali e zone di falde superficiali o speciali come quelle di acque minerali.

ART. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi del finanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

